



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 19/03/2018

Numero Registro Dipartimento: 314

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2200 del 20/03/2018

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEBITO FUORI BILANCIO A FAVORE DI PISCIONIERI
NICOLA-ESODO-SENTENZA N.614/2017 CORTE D'APPELLO DI CATANZARO.**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visti:

- la L. 241/90;
- il D.P.G.R. n. 354/99 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. n.19/2001;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 521 del 12/07/2010, la D.G.R. n. 428 del 20/11/2013 e la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 riguardanti la struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- l'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 330 del 11/08/2016 con la quale l'Avv. Bruno Zito è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- il D.D.R. n. 505 del 31/10/2017 ed il conseguente D.D.G. n.13217 del 29/11/2017 con il quale il dott. Luciano Rossi ha ricevuto l'incarico di Dirigente del Settore "Gestione Economica del Personale" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- la D.G.R. n. 635 del 21/12/2017 Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziaria della Regione Calabria per gli anni 2018 – 2020 (art. 11 e 39, co10 d.lgs 23/06/2011 n.118);
- la D.G.R. n. 636 del 21/12/2017 di approvazione del "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020" (art.39, co10 d.lgs 23/06/2011 n.118);
- la L.R. n. 54 del 22/12/2017 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018);
- la L.R. n. 55 del 22/12/2017 avente per oggetto "Legge Regionale di stabilità 2018";
- la L.R. n.56 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020;

Tenuto conto che ai fini di garantire la completezza degli adempimenti prescritti in ordine agli obiettivi assegnati del Piano della Performance anno 2018, si espongono di seguito gli elementi previsti dall'art.53 del d.lgs. 174/2016 ("Contenuto della denuncia di danno": la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio);

Ritenuto che:

- il contenzioso de quo trae origine dall'appello proposto dall' ex dipendente regionale PISCIONERI Nicola contro la Regione Calabria, avverso la sentenza n. 2359/2011 del Tribunale di Catanzaro – Sez. Lavoro – per ottenere il proprio diritto all'inserimento della tredicesima mensilità nella determinazione della retribuzione lorda da porre a base del computo dell'indennità supplementare di esodo prevista dall'art. 7, comma 1 della L.R. 8/2005, con conseguente condanna della Regione convenuta al pagamento delle dovute differenze, rispetto a quanto erogato, oltre interessi di legge e rivalutazione. Si costituiva la Regione Calabria, deducendo che contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la retribuzione mensile da porre a base del calcolo dell'indennità dovuta non dovesse comprendere la relativa quota di tredicesima, come peraltro, chiarita dalla disposizione di interpretazione autentica nell'art. 44, comma 2 della L.R. n. 15/2008;
- il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro - con sentenza n. 2359/2011 accoglie il ricorso specificando che l'indennità oggetto di causa dovesse essere calcolata in relazione alla retribuzione lorda spettante al momento della risoluzione, quindi comprensiva di tutti gli emolumenti aventi carattere di continuità e generalità, e dunque anche la tredicesima mensilità. Infatti, nelle schede contabili allegare al contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, la Regione aveva sì provveduto a indicare la retribuzione lorda annuale percepita dal ricorrente includendo anche il rateo di tredicesima, ma dividendo per 13, anziché per 12, il relativo importo. Conseguenziale è stata la decurtazione dell'indennità supplementare, calcolata sulla base di una mensilità (1/13) ridotta rispetto a quella effettiva (1/12).

Successivamente, le somme a titolo di indennità sono state oggetto di ricalcolo ad opera della Regione Calabria, che ha predisposto nuove schede, nelle quali è stato incluso anche l'adeguamento al CCNL 2004/2005.

Tuttavia, all'inclusione del rateo di tredicesima mensilità nella retribuzione lorda, la Regione Calabria è intervenuta con la L.R. n. 15/2008 (interpretazione autentica dell'art. 7 della L.R. n.8/2005) rideterminando le modalità di calcolo dell'indennità supplementare escludendo la tredicesima mensilità. Tale disposizione normativa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 271/2011, la quale ha ritenuto che la disposizione censurata abbia determinato, in modo retroattivo, una sostanziale decurtazione dell'ammontare dell'indennità supplementare di esodo, traendo l'affidamento che i dipendenti regionali, aderendo alla proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, avevano riposto nella certezza della inclusione del rateo della tredicesima mensilità nella base di calcolo dell'indennità in questione.

Ne discende che l'indennità supplementare per cui è causa dovesse essere calcolata sulla base della retribuzione lorda percepita alla base della risoluzione del rapporto, comprensiva di tredicesima mensilità.

Pertanto, il Giudice ha condannato la Regione Calabria a pagare al Sig. PISCIONERI Nicola la somma di Euro 17.615,97, quale differenza tra l'incentivo all'esodo, ai sensi della L.R. n. 8/2005, determinato includendo nella relativa base di calcolo la 13^a mensilità e quanto erogatogli in virtù del contratto di relazione consensuale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

- la Regione Calabria propone impugnazione ma il Giudice dell'Appello con sentenza n. 614/2017 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, condanna la Regione Calabria a pagare al Sig. PISCIONERI Nicola la somma di Euro 17.615,97, quale differenza tra l'incentivo all'esodo, ai sensi della L.R. n. 8/2005, determinato includendo nella relativa base di calcolo la 13^a mensilità e quanto erogatogli in virtù del contratto di relazione consensuale, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

- Il Giudice d'Appello condanna, inoltre, la Regione Calabria a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di lite, che liquida in Euro 2.010,00 quanto al primo grado ed in Euro 2.300,00 quanto al secondo, oltre rimborso spese gen. 15%, CPA ed IVA, come per legge dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario;

- con nota prot. n. 5163 del 08/01/2018 l'Avvocatura Regionale ha inviato la suindicata sentenza per gli adempimenti di competenza;

- della sentenza sopra riportata, sono state quantificate le seguenti somme relative al contenzioso de quo: Euro 17.615,97 per sorte capitale ed Euro 2.454,38 per interessi legali, così per un totale di **Euro 20.070,35**;

Considerato altresì che

- alla luce delle innumerevoli sentenze di rigetto, delle Corti di Appello e della Corte Suprema di Cassazione, aventi per oggetto la stessa materia del contendere, di comune accordo con l'Avvocatura Regionale, non è parso opportuno proporre impugnazione, anche al fine di evitare un notevole aggravio di spesa per la Regione Calabria;

- le somme necessarie per l'adempimento delle suindicate obbligazioni sono qualificate come debito fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- è necessario procedere alla liquidazione delle somme anche per evitare l'avvio delle procedure esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell'Erario regionale;

- non è ravvisabile responsabilità per la genesi del debito in quanto originatosi da provvedimento giudiziale nel quale la Regione Calabria, costituitasi, ha difeso le ragioni dell'Ente come quello del contenzioso in oggetto;

- con provvedimento separato si provvederà al pagamento delle spese legali a favore del procuratore legale distrattario, attraverso il Capitolo di bilancio di pertinenza dell'Avvocatura Regionale;

Ritenuto che le somme riconosciute al ricorrente, a titolo di quota capitale, dalla suindicata sentenza costituiscono, comunque somme che l'Amministrazione avrebbe dovuto includere nell'indennità di esodo e che, pertanto, è da escludere una presunta responsabilità nella genesi del debito;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

Per quanto espresso in premessa, da intendersi parte integrante del presente provvedimento:

- di quantificare il debito fuori bilancio, che non trova copertura sui capitoli di spesa del Settore scrivente in ottemperanza alla sentenza della Corte D'Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro – n.614/2017, di cui si riconosce – per i motivi di cui in premessa – l'utilità della spesa, a favore dell'ex dipendente regionale PISCIONERI Nicola, per un totale di **Euro 20.070,35** così suddiviso: Euro 17.615,97 quale sorte capitale; Euro 2.454,38 per interessi legali;*
- di inoltrare il presente decreto al Dipartimento Bilancio e Patrimonio per la messa a disposizione delle somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio regionale al fine del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;*
- di inoltrare il presente decreto allo Studio Legale Avv. Elisabetta Chiriano, c.so Mazzini – 88100 Catanzaro;*
- di provvedere con successivo atto, contestualmente all'impegno delle somme rese disponibili, alla liquidazione delle predette somme;*
- di trasmettere il presente decreto all'Avvocatura regionale ed alla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 e dell'art. 45 bis, comma 3, della L.R. n. 8/2002 successivamente all'avvenuta liquidazione;*
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, secondo le vigenti disposizioni normative.*

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PISTOCCHI MARIA ROSA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI

(con firma digitale)